



CITTÀ DI PIOSSASCO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 22.02.2007

INDICE

Articolo 2 - PARCHI SU AREE PRIVATE.....	3
Articolo 3 - PARCHI NON PROGRAMMABILI.....	3
Articolo 4 - CLASSIFICAZIONE E DIMENSIONE DEI PARCHI	3
Articolo 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTRAZIONI	4
Articolo 6 - REGOLAMENTAZIONE DI UNA O PIÙ CONCESSIONI.....	4
Articolo 7 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AD OGNI SINGOLO PARCO CITTADINO.....	4
Articolo 8 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE.....	5
Articolo 9 – SUCCESSIONE	6
Articolo 10 - CESSIONE DELL' ATTIVITA'	6
Articolo 11 - CAMBIO DI ATTRAZIONE	6
Articolo 12 - GRADUATORIE E PUNTEGGI.....	7
Articolo 13 - ATTRAZIONI COSTITUENTI "NOVITÀ" O ATTRAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE.....	7
Articolo 14 - DURATA ED ORARIO DEI PARCHI	7
Articolo 15 - PRESCRIZIONI PER LA CONSEGNA DELLE AUTORIZZAZIONI.....	8
Articolo 16 - PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO	8
Articolo 17 - OBBLIGHI DELL'ESERCENTE DURANTE L'APERTURA	9
Articolo 18 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.....	9
Articolo 19 - BANCHI COMMERCIALI	9
Art. 19 bis - BANCHI COMMERCIALI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	10
Articolo 20 - ESCLUSIONI DAL PARCO	10
Articolo 21 - COMPLESSI CIRCENSI E SIMILI	11
Articolo 22 - ELENCO AREE E CALENDARIO ANNUALE SPETTACOLI CIRCENSI.....	11
Articolo 23 - CLASSIFICAZIONE COMPLESSI CIRCENSI.....	11
Articolo 24 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SPETTACOLI CIRCENSI	12
Articolo 25 - PRESCRIZIONI CUI E' SUBORDINATA LA CONCESSIONE CIRCENSE.....	12
Articolo 26 - RILASCIO DELLA LICENZA D'ESERCIZIO.....	13
Articolo 27 - NORME TRANSITORIE	14
Articolo 28 - NORME FINALI	14

Articolo 1 - RIFERIMENTO NORMATIVO

Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 18/3/68 n. 337 la Città di Piossasco, ha definito l'allegato elenco delle aree cittadine da utilizzare per le installazioni delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi, delle esibizioni di auto moto acrobatiche in conformità da quanto previsto dal Decreto Ministeriale n.19/8 del 1986.

Articolo 2 - PARCHI SU AREE PRIVATE

Può essere autorizzata la costituzione di parchi e/o autorizzata l'attività a singole attrazioni su terreni e in strutture private, a condizione che non si verifichi diretta concorrenza con quelle preesistenti su area pubblica, nel qual caso questi ultimi avranno diritto di precedenza rispetto ai primi.

E' consentito in via occasionale per una durata massima di giorni 7, l'installazione di piccolissimi parchi, di cui all'art. 4 lettera a; per dette installazioni non vengono assegnate né graduatorie, né punteggi e l'Amministrazione ha facoltà di autorizzarla a suo insindacabile giudizio. Tale deroga non è concessa se nello stesso periodo vi è concomitanza di altri parchi non programmabili di cui all'art. 3.

Articolo 3 - PARCHI NON PROGRAMMABILI

Trattasi di attrazioni dello spettacolo viaggiante all'interno di spazi che ospitano manifestazioni di vario genere quali: festival, feste di borgata e simili.

In occasione di manifestazioni private su suolo pubblico quali festival politici, fiere, feste di via, ecc. l'attività di spettacolo viaggiante può essere autorizzata l'Organizzatore della manifestazione dovrà presentare la relativa richiesta all'Ufficio comunale competente almeno 30 giorni prima della manifestazione stessa, indicando i nominativi degli esercenti e le relative attrazioni e allegando le singole domande degli interessati, redatte secondo quanto indicato al successivo art. 8.

Articolo 4 - CLASSIFICAZIONE E DIMENSIONE DEI PARCHI

L'organico funzionale è la composizione quantitativa e qualitativa di un parco in ordine alle attrazioni che lo compongono, in modo che lo stesso sia in armonia con le attese del pubblico e con gli interessi economici degli operatori.

L'attività di spettacolo viaggiante sul territorio cittadino può essere svolta da singole giostre per bambini o da attrazioni raggruppate secondo la seguente classificazione:

- a) Piccolissimi parchi: insieme composto da due a cinque attrazioni, di tipologia diversa tra loro.
- b) Piccoli parchi: insieme composto da sei a quattordici attrazioni, di cui almeno una grande o almeno due medie. Le attrazioni devono essere di tipologia diversa.
- c) Parchi medi: insieme composto da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno una grande o almeno due medie. Le attrazioni devono essere di tipologia diversa, ad eccezione delle piccole attrazioni che potranno invece essere presenti in numero di due per tipologia.
- d) Parchi grandi: insieme composto da trenta a sessanta attrazioni, di cui almeno una grande per tipologia, una media per adulti per tipologia, una media per bambini per tipologia, fatta eccezione per le giostre a motore tradizionali, che potranno invece essere presenti in numero di due per tipologia.

e) Parchi extragrandi: insieme composto da sessantuno a più attrazioni, la cui tipologia verrà stabilita di volta in volta dalla Civica Amministrazione, in accordo con le OO.SS. di Categoria.

Ai fini del presente articolo, per la determinazione della tipologia dell'attrazione, è necessario far riferimento al successivo [articolo 5](#).

Articolo 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTRAZIONI

Le attrazioni di spettacolo viaggiante, classificate secondo l'elenco ufficiale dell'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 337/68, approvato con Decreti Interministeriali del 23/4/69, 22/7/81, 10/1/85, 1/6/89, e successive integrazioni, ai fini del presente regolamento sono accorpate tenendo conto delle analogie delle stesse e suddivise come in appresso indicato:

CATEGORIE: Piccole, medie e grandi attrazioni, come da suddivisione dell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 337/68

SETTORI: Suddivisioni interne delle varie categorie (tiri, rotonde, medie adulti, medie bambini)

RAGGRUPPAMENTI: Suddivisioni interne ai vari Settori in base ai tipi di attrazione, come da elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 337/68

Le attrazioni considerate "piccole" dall'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale addetto e che non abbiano ingombro superiore a mq. 1,5 (pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc.) ai fini del presente Regolamento sono considerate "piccolissime attrazioni" esclusivamente qualora non entrino in concorrenza con attrazioni già presenti nell'organico di parco. Le piccolissime attrazioni non sono soggette a particolari limitazioni quantitative, vanno posizionate secondo le indicazioni fornite dagli uffici competenti e danno luogo unicamente al diritto di frequenza.

Articolo 6 - REGOLAMENTAZIONE DI UNA O PIÙ CONCESSIONI

Ogni titolare può avere una o più concessioni, anche contemporaneamente. Per ognuna di esse deve però concretizzare i requisiti dell'[articolo 7](#) e per ognuna totalizzerà i punteggi di cui all'articolo 12. Ferme restando le limitazioni di cui all'art. 3 della circolare n. 4803/TB30 del 27 settembre 1989 dell'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo e successive modificazioni, è consentito l'accorpamento su unico titolare delle attrazioni di un nucleo familiare convivente, già intestate ai componenti del nucleo stesso, a prescindere dal grado di parentela. Il titolare richiedente accorpa su di sé le singole anzianità di ogni attrazione.

Articolo 7 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AD OGNI SINGOLO PARCO CITTADINO

Concorrono alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 12 per la scelta del posto del luna park in allestimento gli Esercenti che abbiano presentato regolare domanda in carta legale e che abbiano frequentato quel parco negli anni precedenti a pieno titolo e senza interruzioni non autorizzate a norma di regolamento.

Concorrono all'assegnazione dei posti risultanti vacanti nel parco o alla formazione della graduatoria in caso di apertura di un nuovo luna park, gli Esercenti che abbiano presentato regolare domanda in carta legale e siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti in ordine di priorità:

- 1) Maggiore anzianità di frequenza ininterrotta (fatte salve le interruzioni autorizzate a norma di regolamento). In tal caso la priorità nell'assegnazione sarà riconosciuta all'Esercente che ha maturato il maggior punteggio nella frequenza ininterrotta del parco cittadino.
- 2) Maggior numero di frequenze consecutive al parco in questione, in qualità di sostituzione di operatori assenti.
- 3) Maggiore anzianità del mestiere per il quale si richiede l'ingresso, rilevabile dalla licenza comunale o da documentazione in possesso dell'interessato.
- 4) Maggiore anzianità di appartenenza alla categoria, rilevabile dalla licenza comunale o da documentazione in possesso dell'interessato.

Le Società, in ogni modo costituite, possono accedere alla formazione dei parchi in base ai criteri suesposti e concretizzano i punteggi di cui all'[art. 12](#), a prescindere dai requisiti e dai punteggi del legale rappresentante e/o dei Soci delle stesse. Per le stesse non è consentita l'acquisizione di diritti maturati da persona fisica né la concessione a persona fisica dei diritti maturati dalla Società stessa. Gli inserimenti di nuovi operatori saranno consentiti solo a copertura dei posti effettivamente disponibili in organico.

Articolo 8 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE

Ogni Esercente interessato all'installazione di attrazioni di Spettacolo Viaggiante e di banchi commerciali da inserire all'interno dei luna park sul territorio comunale deve presentare domanda in carta legale indirizzata al Sindaco:

- 90 giorni prima della festa patronale (seconda settimana di luglio);

Nella domanda devono sempre essere specificati:

- a) generalità del titolare dell'attrazione (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nonché recapito presso cui inviare eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza (facoltativa l'indicazione del recapito telefonico)
- b) numero di Partita I.V.A. dell'Azienda e codice fiscale
- c) precisa denominazione, come da elenco ministeriale, delle attrazioni che si intendono installare, nonché, per le piccole attrazioni, l'esatta tipologia di gioco e di premio offerto in caso di vincita. Tale dato risulta indispensabile al fine di stabilire i raggruppamenti di cui all'art. 5 del presente regolamento
- d) precise misure delle attrazioni che si intendono installare, nonché le misure di ogni altro ingombro relativo alle stesse (pedane, casse, tettoie, ecc.). Dovrà inoltre essere indicata la posizione della cassa, rispetto all'attrazione
- e) indicazione di eventuale necessità di variazione della metratura dell'attrazione e/o dell'ingombro delle pedane (in aumento o in diminuzione) rispetto agli anni precedenti, al fine di essere opportunamente vagliate dall'ufficio preposto.
- f) eventuale richiesta di cambio di attrazione, con l'indicazione di quanto previsto ai punti c), e d)
- g) numero dei componenti il nucleo familiare, dimensioni e numeri di targa di eventuali carovane-abitazione di cui si chiede l'autorizzazione alla sosta;
- h) copia autenticata del collaudo annuale delle attrazioni che si intendono installare e copia della licenza d'esercizio. Una fotografie frontale a colori dell'attrazione in posizione di esercizio In caso di prima istanza o cambio di attrazione;

- i) elenco e numero dei giochi presenti nell'attrazione di cui si richiede l'autorizzazione all'installazione (solo nel caso di attrazioni con più giochi presenti, quali sale giochi, tiri vari, giochi al gettone, ruspe, ecc.);
- j) elenco (nome, cognome e data di nascita) delle persone autorizzate dal titolare, sotto la propria responsabilità, alla conduzione dell'attrazione in caso di sua assenza temporanea, come da successivo art. 18 del presente regolamento.

Ogni Esercente può richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda, purché riferite alla stessa manifestazione. Le richieste sono esaminate in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento e alla disponibilità dell'organico.

Prima dell'apertura al pubblico delle singole attrazioni devono essere ritirate le previste autorizzazioni.

Le domande, se non presentate personalmente all'Ufficio preposto a ricevere la documentazione, devono obbligatoriamente essere corredate da copia del documento di riconoscimento del richiedente, pena la nullità dell'istanza.

Le domande incomplete pervenute all'Ufficio competente nei termini previsti, devono essere integrate nei tempi stabiliti dall'Amministrazione e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'inizio della manifestazione.

Articolo 9 – SUCCESSIONE

In caso di completa cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante del dante causa (per successione) i diritti acquisiti dallo stesso sono trasferiti integralmente al familiare o affine fino al terzo grado che ne facciano regolare richiesta e che documentino il diritto acquisito (dichiarazione di successione, atto di donazione ecc.).

Articolo 10 - CESSIONE DELL'ATTIVITA'

Il presente articolo si applica a favore dei soggetti non compresi nel precedente art. 9, a chi acquisisce l'attività (o un ramo di attività) ed è un familiare o affine fino al terzo grado, gli viene riconosciuto il 70% del punteggio maturato dal dante causa; in ogni altro caso, il 50%. E' indispensabile produrre documentazione del diritto acquisito (atto di donazione, di compravendita) al fine di veder riconosciuta la quota di punteggio.

Il cedente può continuare a svolgere attività di spettacolo viaggiante, ma ripartendo da zero nel punteggio riferito al parco nel quale eserciva con l'attrazione ceduta.

I requisiti e i punteggi acquisiti dalle persone fisiche non possono essere ceduti a Società e viceversa.

Articolo 11 - CAMBIO DI ATTRAZIONE

Fermo restando il disposto dell'art. 4 del presente Regolamento, il cambio di attrazione può essere richiesto solo dalla Ditta che abbia frequentato il parco divertimenti in esame a pieno titolo, con la stessa attrazione e consecutivamente almeno per i due anni precedenti a quello cui si riferisce la richiesta di cambio.

La concessione di cambio di attrazione può avvenire purché la nuova attrazione non impedisca o intralci il posizionamento delle altre già presenti nel parco e purché non ve ne sia un'altra uguale.

Il titolare di cambio di attrazione manterrà in ogni modo il proprio punteggio generale riferito alla frequenza del parco cittadino utile ai fini dell'applicazione del precedente articolo 7.

Qualora, durante la formazione del parco, si verifichi la contemporaneità di richiesta di cambio di mestiere e di un nuovo inserimento teso alla copertura dell'organico, sarà data la precedenza al primo.

Qualora si presenti l'eventualità di un cambio di mestiere presentato contemporaneamente da due esercenti per una stessa attrazione, sarà data precedenza all'esercente che vanta un maggior numero di anni di frequenza ininterrotta sul parco.

Qualora infine il cambio di attrazione sia concesso per un'attrazione non prevista nell'organico, si procederà all'automatico inserimento della nuova attrazione nell'organico stesso ed alla contestuale cancellazione e/o riduzione dell'organico dell'attrazione che ha originato il cambio.

Articolo 12 - GRADUATORIE E PUNTEGGI

Ad ogni Esercente, secondo quanto previsto dai precedenti articoli del presente Regolamento, viene attribuita per ogni attrazione e per ogni singolo parco la posizione in graduatoria in base all'assegnazione dei seguenti punteggi:

- punti 4 per ciascun anno di anzianità di frequenza al parco in questione con la stessa attrazione o con altra ottenuta attraverso regolare concessione di cambio di mestiere
- punti 0,25 per ciascun anno di anzianità di mestiere per l'attrazione che si intende installare
- punti 0,25 per ciascun anno di anzianità di residenza nel comune di Piossasco

Articolo 13 - ATTRAZIONI COSTITUENTI "NOVITÀ" O ATTRAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE

Al fine di consentire un aumento di interesse nel luna park cittadino, può essere consentita l'installazione di una attrazione consistente in novità assoluta. Tale concessione può prescindere da quanto stabilito dagli articoli [4](#) e [7](#) del presente Regolamento, purché siano state soddisfatte le richieste di partecipazione degli Esercenti aventi i diritti sanciti dagli stessi articoli [4](#) e [7](#). Sarà data precedenza alle attrazioni costituenti novità assoluta per la Città di Piossasco. Le concessioni di cui al presente articolo potranno essere accordate anche in deroga all'organico stabilito fatta salva la disponibilità di idoneo spazio. La partecipazione al luna park ai sensi del presente articolo, oltre a non comportare l'acquisizione di alcun punteggio, non consente la ripetizione della concessione con lo stesso titolo per almeno due anni.

Il richiedente deve presentare, nei modi e tempi di cui al precedente art. 8, idonea documentazione fotografica e tecnica, a dimostrazione delle particolari caratteristiche dell'attrazione, che dovrà comunque essere conforme alla descrizione fornita dall'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 337/68.

Articolo 14 - DURATA ED ORARIO DEI PARCHI

La durata ed il giorno di apertura del parco divertimenti, vincolante per tutti i partecipanti, è fissata al venerdì antecedente la festa patronale "Madonna del Carmine", che cade nel secondo lunedì del mese di luglio e deve concludersi la sera del martedì successivo alla festa patronale.

Non è consentito lo smontaggio anticipato delle attrazioni ad eccezione di eventuali casi straordinari di impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione non riparabile in loco. In tal caso il richiedente dovrà presentare idonea autocertificazione.

L'orario dell'attività sarà stabilito, per ogni singolo parco, tenendo conto delle indicazioni dei Rappresentanti di Categoria e dei frequentatori del luna park, al fine di addivenire ad un orario

ottimale sia per gli operatori sia per i fruitori del parco, ferme restando le limitazioni imposte dai regolamenti vigenti e/o da ordinanze specifiche.

Altri casi non previsti dal presente articolo, saranno vagliati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 23 del presente Regolamento.

Articolo 15 - PRESCRIZIONI PER LA CONSEGNA DELLE AUTORIZZAZIONI

La consegna del permesso di occupazione di suolo pubblico e delle necessarie autorizzazioni é subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che devono risultare soddisfatte all'atto della consegna delle medesime:

- 1) versamento del canone per l'occupazione temporanea di suolo pubblico (COTSP)
- 2) tale versamento dovrà essere effettuato 15 giorni prima della data di apertura dei parchi di categoria C, D E e 10 giorni prima per i parchi di categoria A e B e per gli insediamenti di singole attrazioni;
- 3) il pagamento della tariffa rifiuti avverrà secondo disposizioni vigenti;
- 4) presentazione di copia della licenza d'esercizio o dell'autorizzazione commerciale;
- 5) presentazione del certificato di corretto montaggio redatto da un tecnico abilitato, in corso di validità per tutta la durata della manifestazione;
consegna di fotocopia autenticata del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica;
- 6) consegna di fotocopia di polizza assicurativa di R.C. verso terzi.

La mancata consegna o presentazione della documentazione di cui ai punti 4 e 5 sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione al parco.

Articolo 16 - PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO

Ciascun titolare di attrazione é tenuto ad operare direttamente o tramite un addetto o un rappresentante, come previsto all'art. 23 del presente regolamento, oppure, in caso di breve assenza temporanea ed imprevista e ferme restando le sue responsabilità civili, penali e amministrative, per mezzo delle seguenti categorie di collaboratori, a condizione che almeno uno dei presenti nell'attrazione sia maggiorenne:

- parenti o affini fino al terzo grado;
- terze persone purché conviventi;
- dipendenti

I nominativi di tali collaboratori devono essere segnalati preventivamente all'Amministrazione all'atto della domanda di partecipazione.

I concessionari devono provvedere, durante tutto il periodo di attività alla pulizia della zona perimetrale all'area occupata per almeno 5 metri, rimuovendo i rifiuti e collocandoli negli appositi contenitori.

L'uso di apparecchiature foniche e da imbonimento (salvo i casi di assoluto divieto ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale) è autorizzato secondo i limiti imposti dalla Legge, dal Regolamento di Polizia Urbana e da ordinanze successive. Vengono in ogni modo sempre autorizzati gli annunci microfonic di servizio, moderatamente amplificati, tesi a garantire l'incolumità del pubblico.

Articolo 17 - OBBLIGHI DELL'ESERCENTE DURANTE L'APERTURA

Durante l'orario di apertura dell'attrazione al pubblico é fatto obbligo ad ogni titolare di tenere a disposizione, all'interno dell'attrazione, per i controlli degli Organi competenti e dell'Ufficio incaricato al rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico e licenze d'esercizio, la seguente documentazione:

- permesso di occupazione di suolo pubblico;
- licenza d'esercizio o licenza commerciale e, se del caso, autorizzazione sanitaria;
- documento di riconoscimento dell'Esercente o del suo sostituto presente nell'esercizio;
- tenere un comportamento consono con il pubblico e con le forze dell'ordine;

Articolo 18 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

La Civica Amministrazione, prima dell'apertura dei parchi, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di Categoria, provvede a redigere, in base agli organici, apposita pianta dell'area con determinazione del posizionamento delle varie attrazioni e dei passaggi centrali comuni.

Ciascun esercente ha diritto di scegliere il posto determinato in pianta in cui collocare la propria attrazione.

La convocazione degli esercenti per la scelta del posto viene effettuata dall'Ufficio comunale competente, con preavviso di almeno tre giorni alle organizzazioni sindacali di categoria e affissione dell'avviso nella bacheca dello stesso, almeno 10 giorni prima della data di apertura del parco.

Nell'assegnazione dei posti si tiene conto del seguente ordine:

- attrazioni con dimensioni eccezionalmente grandi;
- attrazioni con particolari dimensioni di ingombro;
- attrazioni grandi e medie (a parità di ingombro ed in ordine di punteggio);
- piccole attrazioni-tiri (in ordine di punteggio);
- piccole attrazioni-rotonde (in ordine di punteggio).

L'ubicazione in cui collocare la propria attrazione è assegnata d'ufficio, in ordine al punteggio, riferimento art.12.

Articolo 19 - BANCHI COMMERCIALI

Di norma, l'organico dei parchi di cui all'art. 4 del presente regolamento prevede anche la presenza di padiglioni per la somministrazione di alimenti e bevande e banchi commerciali, che sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- Banchi gastronomici per vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le crêpes, con esclusione degli altri prodotti dolciari
- Banchi dolciari per la vendita di prodotti dolciari (compreso zucchero filato, pop-corn, crêpes) e bevande da asporto, con esclusione dell'attività di "bar"
- Piccole postazioni con ingombro massimo di mq. 1,5, per somministrazione di non più di uno specifico alimento (es: caldarroste)
- Piccoli padiglioni e postazioni commerciali per la vendita di giocattoli e palloncini.

Alle suddette attività commerciali si applicano, per quanto compatibili, tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art. 19 bis - BANCHI COMMERCIALI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I banche commerciali dovranno possedere i requisiti previsti dalla normativa del commercio su aree pubbliche.

I banche commerciali dovranno presentare domanda di partecipazione entro 90 giorni dalla data d'inizio della manifestazione in oggetto, nella domanda andranno allegati copia dell'autorizzazione comunale e visura camerale.

Articolo 20 - ESCLUSIONI DAL PARCO

Premesso che in caso di violazioni al presente Regolamento, nonché a quello di Polizia Municipale e alle disposizioni di legge saranno applicate le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, oltre alle eventuali denunce all'Autorità Giudiziaria.

Costituisce motivo di perdita della priorità di frequenza al luna park con conseguente perdita totale del punteggio maturato in quel parco il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- L'installazione e l'esercizio di un'attrazione in assenza di autorizzazione
- L'assenza consecutiva dal luna park per tre edizioni, determinata da qualsivoglia motivo (penalizzazioni, sospensive ecc.)

Costituiscono motivo di esclusione dal parco e comportano l'immediata chiusura dell'attrazione seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le 24 ore successive alla contestazione.

- L'installazione e l'esercizio di un'attrazione in luogo o in posizione diversa da quella assegnata
- L'installazione e l'esercizio di un'attrazione diversa da quella autorizzata e non corrispondente alla fotografia depositata presso il competente ufficio
- La cessata attività e/o lo smontaggio anticipato dell'attrazione senza autorizzazione

Costituisce motivo di esclusione dal medesimo parco dell'anno successivo, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- Il ritardato inizio di attività o il suo protrarsi oltre il periodo consentito
- L'installazione e l'esercizio di un'attrazione con metratura diversa da quella autorizzata

Costituisce motivo di esclusione dal medesimo parco dell'anno successivo, il verificarsi, nonostante una prima contestazione all'interessato, di una delle seguenti condizioni:

- L'inosservanza dell'orario d'esercizio e dei limiti di emissioni sonore
- La mancanza di ordine e decoro dell'attrazione e del suolo circostante

Comporterà l'esclusione dalla frequenza dei parchi cittadini da uno a tre anni, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- La sosta di mezzi abitativi e/o di carriaggi in assenza di permessi o con permessi scaduti da oltre 15 giorni (per lo stesso periodo di tempo verrà preclusa anche la sosta dei mezzi)
- La mancata occupazione del posto assegnato
- La mancata presentazione della richiesta di sospensiva nei modi e tempi stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento

Non sarà ammesso alla frequenza del luna park in allestimento il concessionario che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- Presentazione della domanda di partecipazione oltre il periodo stabilito

- Mancato pagamento nei modi e tempi stabiliti dei canoni (o delle quote di canone) dovuti a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, anche se non riferiti al luna park in allestimento
- Mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento

Con le violazioni alle norme del presente regolamento, ove applicabili, è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, fatti salvi eventuali ulteriori sanzioni previste da norme speciali.

Articolo 21 - COMPLESSI CIRCENSI E SIMILI

Per complessi circensi e simili, ai fini del presente regolamento, si intendono le attività spettacolari ed i trattenimenti compresi nelle Sezioni da II a V dell'elenco ministeriale di cui alla Legge 337/68 approvato con D.M. del 23 aprile 1969 e successive integrazioni.

In particolare quelli compresi nella Sezione IV - Circhi Equestri e ginnastici – e nella Sezione V – Esibizioni moto-auto acrobatiche -

Articolo 22 - ELENCO AREE E CALENDARIO ANNUALE SPETTACOLI CIRCENSI

L'esercizio dell'attività per spettacoli circensi e per esibizioni moto-auto acrobatiche di cui alla sezione IV e V dell'elenco delle attività spettacolari previsto dall'articolo 4 della Legge 337/68, è consentito esclusivamente nei periodi e sulle aree pubbliche all'uopo destinate ed attrezzate ai sensi dell'art. 9 della Legge 337/68 e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero degli Interni con circolare del 19 luglio 1995 e successive integrazioni.

Al momento dell'approvazione del presente regolamento, tali aree sono:

1) Piazza Pertini

2) Piazzale Via Nino Costa

Eventuali modificazioni alle aree ed ai periodi suesposti saranno approvate con determinazione dirigenziale, e non costituiranno variazioni al presente regolamento.

L'esercizio delle attrazioni di cui alle Sezioni II e III (Teatri Viaggianti e Teatrini di burattini) potrà essere consentito anche in deroga alla suddetta calendarizzazione e l'attività verrà autorizzata, di volta in volta, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione.

Articolo 23 - CLASSIFICAZIONE COMPLESSI CIRCENSI

I complessi Circensi si intendono classificati analogamente alla suddivisione adottata dall'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo, di cui alla Circolare del Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 4804 del 27 settembre 1989 e suddivisi nelle seguenti categorie:

1a categoria: tendone con asse maggiore superiore a 44 metri

n° posti a sedere superiore a 2000

n° addetti non inferiore a 80

2a categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 40 e 44 metri

n° posti a sedere compreso tra 1.000 e 2000

n° addetti compreso tra 30 e 60

3a categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 35 e 38 metri

n° posti a sedere compreso tra 600 e 900

n° addetti compreso tra 15 e 24

4a categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 31 e 34 metri

n° posti a sedere compreso tra 350 e 500

n° addetti compreso tra 7 e 12

5a categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 20 e 28 metri

n° posti a sedere compreso tra 100 e 300

n° addetti compreso tra 5 e 6 (se presenti animali non domestici almeno 8)

Per il riconoscimento dell'appartenenza alle categorie di cui sopra, i complessi circensi dovranno soddisfare a tutti e tre i requisiti previsti da ciascuna.

Articolo 24 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SPETTACOLI CIRCENSI

Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate 60 giorni prima della manifestazione prevista.

Nelle domande dovranno essere specificati:

- il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio
- la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare
- la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza
- la relazione tecnica redatta da un professionista (iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, periti industriali e geometri) che attesti la rispondenza delle attrezzature e degli impianti alle regole stabilite con Decreto del Ministero degli Interni 19/8/1996, Titolo IX;
- il numero e le dimensioni delle carovane abitazione e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta
- il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività nell'ambito di quelli di cui al precedente articolo 25.1, con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.

Alla domanda dovrà essere sempre allegata:

- fotocopia autenticata della licenza d'esercizio
- fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione.

All'autenticazione dei documenti potrà provvedere, previa presentazione degli originali, direttamente il personale dell'ufficio competente a ricevere la documentazione.

Qualora l'istanza non venga presentata personalmente dal titolare della licenza, alla stessa dovrà essere allegata anche fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.

Articolo 25 - PRESCRIZIONI CUI E' SUBORDINATA LA CONCESSIONE CIRCENSE

L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che dovranno essere soddisfatte almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione:

- aver effettuato il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e quello relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo la normativa vigente;

- aver presentato istanza di visita tecnica della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli o Commissione Comunale per il relativo sopralluogo ed il conseguente rilascio di nulla osta di agibilità'
- aver presentato, per l'inoltro alla competente ASL, l'elenco degli animali ed ogni altra dichiarazione richiesta al momento dell'assegnazione relativa alla salute ed al benessere degli animali stessi
- aver accettato le disposizioni impartite dal competente Ufficio Comunale in merito alla collocazione degli impianti, delle strutture e dei mezzi abitativi sull'area in concessione.

Articolo 26 - RILASCIO DELLA LICENZA D'ESERCIZIO

L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato alla preventiva autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e solo per le attrazioni comprese nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della Legge 337/68.

Detta autorizzazione può essere rilasciata a soggetti di età non inferiore ad anni diciotto, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e compresi nelle seguenti categorie:

a) componenti il nucleo familiare di titolari di attrazioni già in possesso di autorizzazione da almeno cinque anni e che abbiano prestato la propria opera nell'impresa gestita dalla famiglia di provenienza per un periodo non inferiore a tre anni. In caso di decesso del titolare, la licenza può essere concessa al coniuge superstite o ai figli che abbiano prestato la propria attività nell'impresa di famiglia per almeno tre anni, a prescindere dal numero di anni di attività del titolare della licenza. Si prescinde parimenti da tale requisito nel caso in cui il richiedente costituisca nucleo familiare a se stante, ferma restando la condizione di aver lavorato negli ultimi tre anni nell'impresa di famiglia.

b) lavoratori che nel corso degli ultimi cinque anni abbiano collaborato in modo non occasionale e con prestazioni d'opera qualificata con titolari di attività autorizzate.

c) società legalmente costituite, alle quali va riferita la disponibilità degli impianti, purché il legale rappresentante sia in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b)

Fanno eccezione le Associazioni senza fini di lucro che potranno ottenere l'autorizzazione a gestire i "Balli a palchetto" di cui alla sezione II dell'elenco delle attività spettacolari, in considerazione del valore sociale e aggregativo delle manifestazioni dalle stesse organizzate, fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza e quelle contenute nel presente regolamento.

Ai fini del rilascio della prima autorizzazione, gli interessati devono presentare regolare richiesta in carta legale corredata da attestazioni e/o documentazione comprovante i requisiti suesposti e, se trattasi di Società, anche copia dell'atto costitutivo della stessa. Dovrà inoltre essere allegata, sia alla prima istanza, sia alle eventuali successive richieste di integrazione e/o modificazione, adeguata documentazione al fine di dimostrare la proprietà e/o disponibilità legale della/e attrazioni da inserire in licenza, nonché fotografia e collaudo della/e stesse.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico é da ritenersi valida, ai sensi del DPR n. 311 del 28 maggio 2001, fino a che non intervengano modificazioni di qualsivoglia natura e/o trasferimenti di attività, anche parziali. All'autorizzazione dovrà in ogni modo essere sempre allegato, per ogni attrazione, il collaudo annuale rilasciato da un tecnico abilitato, pena la nullità della stessa.

L'autorizzazione non può essere concessa allo stesso richiedente per più di un'attrazione di grandi dimensioni, ovvero due attrazioni di medie dimensioni (oppure una media e due piccole), ovvero tre attrazioni di piccole dimensioni. I mestieri considerati "piccolissimi" ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 5 saranno autorizzati in un numero massimo di due se aggiunti ad altri mestieri

ed in un numero massimo di cinque se nell'autorizzazione non sono inserite altre attrazioni. Eventuali autorizzazioni difformi da quanto precedentemente disposto, saranno ritenute valide fintanto che non interverranno modificazioni nella proprietà delle stesse.

Nel caso di richieste di inserimento in licenza di un numero maggiore di attrazioni, è indispensabile che alle attrazioni in eccesso sia adibito in modo permanente ed esclusivo un addetto (dipendente o familiare convivente con il titolare) oppure un rappresentante, ai sensi del D.P.R. 311 del 28 maggio 2001. I predetti soggetti devono essere in possesso dei suesposti requisiti richiesti al titolare della licenza, non devono essere titolari di autorizzazione propria né svolgere professionalmente altra attività; neppure similare. I dati dei rappresentanti verranno annotati sulla licenza del titolare.

Articolo 27 - NORME TRANSITORIE

A Tutti i titolari di spettacoli viaggianti che hanno frequentato ininterrottamente il lunapark negli ultimi 10 anni, verrà assegnato un punteggio secondo quanto previsto dall'art.12.

Articolo 28 - NORME FINALI

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento al Regolamento di Polizia Urbana vigente